



**CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA**  
**“Punta Campanella”**

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.**

**03**

**OGGETTO:** Accordo tra Ispra e il Consorzio dell'AMP Punta Campanella per la realizzazione del progetto Artemis;  
 Approvazione del Disciplinare 2025

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **18:00**

Nella sede consortile dell'Area Marina Protetta, previ inviti, si è riunito il Consiglio di amministrazione.

L'adunanza è presieduta dal dott. LUCIO CACACE Presidente del C.d.A.

Dei seguenti componenti in carica:

Dei seguenti componenti in carica:

NOME	COMUNE	CARICA	STATO
LUCIO CACACE	MASSA LUBRENSE	PRESIDENTE	PRESENTE
GIAMPIERO PANE	SORRENTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
FLAVIO BALSAMO	S. AGNELLO	CONSIGLIERE	UDITORE
ANTONIO RUSSO	PIANO DI SORRENTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BARTOLOMEO STAIANO	VICO EQUENSE	CONSIGLIERE	PRESENTE
GIULIANA APUZZO	POSITTANO	CONSIGLIERE	PRESENTE

**TOTALE PRESENTI**

**5**

**TOTALE ASSENTI**

**0**

Partecipa alla seduta la Direttore ff Carmela Guidone in qualità di verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita

**IL Consiglio di amministrazione**

ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal relatore

dott. Lucio Cacace sui quali sono stati acquisiti pareri ai sensi dell'art 49 del D. Lgvo n. 267/2000 così come inseriti nel presente verbale.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita e fatta propria la proposta del Presidente;

Visto l'art. 12 dello Statuto Consortile

Visto il parere di regolarità tecnica

Visto il D.L. 276/00

Con voti unanime resi nei modi di legge;

### DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta del Presidente Cacace Lucio che abbiasi qui integralmente trascritta per conferma ed approvazione.

Il Presidente  
dott. Lucio Cacace



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lucio Cacace', is written over a circular official stamp. The stamp features a sun-like symbol in the center and the text 'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA' around the perimeter.

**PREMESSO:**

- con decreto ministeriale 12 dicembre 1997, modificato dal decreto ministeriale 13 giugno 2000, è stata istituita l'Area marina protetta denominata "Punta Campanella";
- ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1998, la gestione dell'Area marina è stata affidata al Consorzio di Gestione costituito tra i Comuni di Massa Lubrense, Vico Equense, Sorrento, Sant'Agnello, Positano e Piano di Sorrento;
- con decreto ministeriale 30 luglio 2010, è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Punta Campanella;

**proposta del primo punto all'odg**

- il progetto ARTEMIS prevede che l'Area Marina Protetta di Punta Campanella partecipi al progetto come Partner Associato a ISPRA;
- ISPRA, in collaborazione con il Consorzio di progetto, condivide l'obiettivo di implementare e promuovere attività finalizzate ad accelerare il ripristino delle praterie di fanerogame nell'area Euro-MED, integrando i valori sociali e monetari dei servizi ecosistemici (SE) forniti dalle fanerogame in protocolli di ripristino tecnici (allo stato dell'arte), e valori sociali e monetari dei servizi ecosistemici delle praterie di fanerogame in protocolli tecnici (protocolli di ripristino all'avanguardia), finanziari (schemi di pagamento per i servizi ecosistemici – PES), primi nel loro genere e nelle politiche e negli investimenti pubblici e privati pertinenti;
- l'Area Marina Protetta di Punta Campanella sarà impegnata come partner associato fino alla fine delle attività del progetto, sostenendone le azioni e agendo come utente finale degli output e dei risultati che derivano dal lavoro svolto da ISPRA e dal progetto;
- nel progetto ARTEMIS, ISPRA prevede di avvalersi delle competenze tecniche e gestionali del territorio dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella della conoscenza del territorio amministrato e della rete di Stakeholder coinvolti direttamente e indirettamente nelle diverse azioni di protezione e gestione del territorio dell'AMP; le predette attività di ricerca scientifica e di collaborazione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità e uso sostenibile delle risorse.
- Considerato che la Posidonia oceanica è la pianta più importante del mediterraneo per la trasmissione di servizi ecosistemici agli altri organismi marini e terrestri;

**Proposta del secondo odg approvazione del Disciplinare 2025**

- l'approvazione della bozza del disciplinare 2025 è stata redatta a partire dal Regolamento approvato nel 2010. In prima battuta è stata richiamata dal Presidente, la necessità di presentare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un aggiornamento del Regolamento aggiornato al 2010, che preveda l'inclusione di norme per tutte le nuove attività svolte sul mare

che non sono ancora autorizzate e gestite in modo sostenibile per preservare la biodiversità marina;

- La Consigliera di Positano e il Consigliere di Vico Equense, chiedono una valutazione legale del Regolamento redatto dall'Ente, prima di essere trasmesso al Mase. I consiglieri propongono che il documento in bozza venga esaminato da un legale per verificarne la conformità di legge, la correttezza giuridica e per ottenere un parere su aspetti legali specifici. Intervengono i Consiglieri degli altri Comuni, rammendando che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica decreta gli atti relativi alle aree marine protette, inclusa la regolamentazione tramite un processo decisionale che coinvolge diverse fasi e soggetti, con i propri legali che possono essere coinvolti nella redazione degli atti normativi;
- Il Consigliere del Comune di Sorrento propone, al fine di adottare valutazioni adeguate alla gestione della AMP Punta Campanella, che il CdA si avvalga di una cartina della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana;
- Il Presidente si esprime sulla bozza di Disciplinare 2025, in particolare sull'uso dell'AIS che, sebbene sia da considerare uno strumento importante di controllo, in questa annualità riferita al REO 2010, deve assumere un valore di premialità.

## VISTA

- 1- La bozza di Accordo Artemis tra ISPRA e il Consorzio dell'area marina protetta Punta Campanella
  - per la realizzazione del progetto ARTEMIS prevede di avvalersi delle competenze tecniche e gestionali del territorio dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino, della conoscenza del territorio amministrato e della rete di Stakeholder coinvolti direttamente e indirettamente nelle diverse azioni di protezione e gestione del territorio dell'AMP; le predette attività di ricerca scientifica e di collaborazione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità e uso sostenibile delle risorse;
  - L' Area Marina Protetta di Punta Campanella contribuirà a fornire informazioni necessarie per integrare i valori sociali e monetari dei servizi ecosistemici (SE) forniti dalle praterie di fanerogame studiate, utili nel definire schemi di pagamento per i servizi ecosistemici (PES).
  - Definisce la procedura di erogazione delle risorse, a esclusivo titolo di ristoro dei costi sostenuti;
  - Le attività, indicate dettagliatamente nell'Allegato tecnico, dovranno essere avviate dall'AMP Punta Campanella a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e terminare entro il 2026;
- 2- La bozza del Disciplinare 2025 redatto dai collaboratori dell'Area marina protetta sul Regolamento 2010 da trasmettere al MASE per l'approvazione

Per tutto quanto premesso


## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita e fatta propria la proposta del Presidente Lucio Cacace;  
Visto l'art. 12 dello Statuto Consortile  
Visto il parere di regolarità tecnica  
Visto il D.L. 276/00  
Con voti unanime resi nei modi di legge;

### PROPONE

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
di approvare la bozza di Accordo tra ISPRA e Il CONSORZIO per la realizzazione del progetto ARTEMIS e di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'atto;  
di dare indirizzo al Direttore di adottare tutti gli atti amministrativi consequenziali al presente atto e in particolare di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'adottato Disciplinare 2025;  
di dare indirizzo al Direttore di acquisire una mappa della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana;  
di rendere la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Il Presidente  
dott. Lucio Cacace





**Consorzio di Gestione dell'A.M.P.**

"Punta Campanella"

**SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL**

**24.03.2025**

**OGGETTO PROPOSTA:**

Accordo tra Ispra e il Consorzio dell'AMP Punta Campanella per la  
realizzazione del progetto Artemis;  
Approvazione del Disciplinare 2025

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del

**PRESIDENTE LUCIO CACACE**

  
Il Proponente


Il Presidente dott. Lucio Cacace

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, li

  
Il Direttore ff dott. Carmela Guidone

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione  Competenze/Residui - Codice - Capitolo


Stanziamiento definitivo

Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, li

  
Il Direttore ff dott. Carmela Guidone





**DISCIPLINARE INTEGRATIVO**  
**AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE**  
**DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA**  
**(D.M. 31/07/2010 pubblicato sulla G. U. n.195 del 21.08.2010)**  
**ANNO 2025**

**Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella", da ora in poi detto "REO", approvato con Decreto dell'ex Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31/07/2010 pubblicato sulla G.U. n. 195 del 21.08.2010, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

**Articolo 2 – Validità**

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2025, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

**Articolo 3 – Definizioni**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 del REO, si intende per:
  - a) «AIS» (Automatic Identification System): è un sistema di identificazione automatica dei mezzi nautici, opera nella banda VHF, consente di monitorare il traffico marittimo e costituisce un importante strumento per la sicurezza della navigazione;
  - b) «associazione subacquea»: organizzazione che si dedica alla promozione delle attività subacquee, come la subacquea ricreativa, l'apnea, la ricerca scientifica marina, la protezione dell'ambiente acquatico e altre attività legate al mondo subacqueo, senza perseguire fini di lucro;
  - c) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
  - d) «hydrofoil»: superfici laminari che, immerse in un fluido, permettono, con l'aumento della velocità, di creare una spinta verticale al mezzo nautico a cui sono appositamente fissate, contrastando la gravità e permettendo così alla barca di sollevare lo scafo ed eliminare la resistenza del fluido;
  - e) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee, svolge attività di guida subacquea, e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
  - f) «mezzi nautici a propulsione elettrica»: mezzi nautici dotati di motore\i principale\i a propulsione elettrica, ovvero motori che utilizzano l'energia elettrica immagazzinata in una o più batterie;
  - g) «mezzi nautici a propulsione ibrida» mezzi nautici dotati di motore\i principale\i a propulsione alternativamente endotermica o elettrica;
  - h) «seawatching»: le attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti a centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, che consiste nel nuoto in superficie senza effettuare apnea con maschera e boccaglio ed eventuale muta tecnica, svolte anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, con finalità di osservazione dell'ambiente marino in superficie;



- i) «snorkeling»: l'attività svolta senza una guida che consiste nel nuoto in superficie, senza effettuare apnea, con maschera, boccaglio ed eventuale muta tecnica allo scopo di osservare l'ambiente marino;
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 lettera e) del REO, si intende per: «campi ormeggio»: detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, delle unità autorizzate alla attività di pescaturismo e delle unità adibite al trasporto passeggeri e visite guidate. Tali aree sono attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
  3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 lettera f) del REO, si intende per: «centri di immersione», le imprese che operano per fini commerciali nel settore turistico subacqueo/ricreativo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
  4. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 lettera h) del REO, si intende per: «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 e fino a 24 metri, come definito dall' art. 3 lettera f) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171ss.mm.ii.;
  5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 lettera j) del REO, si intende per: «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale e che costituiscono titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
  6. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 lettera q) del REO, si intende per: «pesca subacquea», l'attività di pesca professionale, sportiva e ricreativa, effettuata con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori);
  7. Ad aggiornamento di quanto previsto all'articolo 2 lettera s) del REO, si intende per: «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di unità aventi lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, ferrettara, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
  8. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17 lettera e) del REO, si intende per: «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti, ivi incluso il trasporto di persone con finalità turistica, ricreativa o sportiva, mediante unità da diporto;
  9. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 lettera x) del REO, si intende per: «visite guidate», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
  10. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 lettera y) del REO, si intende per: «visite guidate subacquee», le attività professionali di accompagnamento, con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione, di subacquei in immersione svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione e alle associazioni subacquee autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino.

#### **Articolo 4 – Disciplina dell'attività di balneazione**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del REO, la balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C nel rispetto delle ordinanze sulla sicurezza emessa dalle autorità competenti.

#### **Articolo 5 – Disciplina delle Immersioni subacquee**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 2, del REO, la sospensione del divieto

di cui al comma 1, dello stesso art. 12, riguarda una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale, con immersione autorizzata dall' Ente gestore nella zona dello sperone dove è allocata la statua della Madonnina del Veruce. L'attività consentita è esclusivamente in immersione con autorespiratore, per un numero massimo di 50 (cinquanta) subacquei.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO al comma 9, i siti dove è possibile svolgere l'attività di immersione subacquee, sono di seguito elencati:

ID	Denominazione del punto	Latitudine N	Longitudine E	Zona
1	Capo di Sorrento	40,634417	14,351050	C
2	Marina di Puolo	40,627583	14,347100	C
3	Capo di Puolo-parete Est	40,627290	14,341233	C
4	Punta Baccoli	40,587167	14,320817	C
5	Baia di Mitigliano	40,586750	14,323683	C
6	Punta Falcone	40,579933	14,321750	B
7	Fossa Papa	40,574333	14,323950	B
8	Punta Campanella	40,569167	14,325433	B
9	Scoglio Penna	40,569633	14,339650	B
10	Parete di Montalto	40,575067	14,345850	B
11	Scoglio Scruopolo	40,586150	14,368300	B
12	Punta Sant' Elia	40,600100	14,408633	B
13	Li Galli	40,580583	14,436733	B

3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 11, del REO, i soggetti autorizzati devono fornire informazioni sulle attività svolte, tramite apposita app, prima dell'immersione, i dati relativi al giorno e al sito previsto per l'immersione, completando l'elenco seguente al termine della giornata:
- Ora;
  - sito di immersione;
  - numero di sub;
  - profondità massima raggiunta,
  - avvistamenti di rilievo (specie protette, rare o poco comuni);
  - anomalie nel paesaggio subacqueo (sbiancamento coralli, mucillagini etc.);
  - presenza di rifiuti ingombranti o reti fantasma.

### Articolo 5 – Disciplina delle Visite guidate subacquee

- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, del REO, i centri di immersione e le associazioni subacquee che hanno ottenuto l'autorizzazione per svolgere visite guidate nelle zone B e C, possono, nel rispetto del calendario predisposto dall'Ente, richiedere di essere autorizzate a svolgere le attività nelle Zone A versando all'ente gestore un corrispettivo secondo le modalità indicate al successivo art. 14. La saturazione delle date rese disponibili secondo il calendario predisposto potrà avvenire anche attraverso fasi successive in cui verranno comunicate le disponibilità residue.
- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 3, del REO nelle zone B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate svolte dai centri di immersione e dalle associazioni subacquee autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
  - con partenza dell'unità navale di appoggio o da terra;
  - in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersione o dell'associazione subacquea autorizzati, per un massimo di n.2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione;
- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 8, del REO, la navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione e delle associazioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa.




4. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 10, del REO nelle zone A, B e C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione e delle associazioni subacquee autorizzati dall'ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 12, del REO, il responsabile dell'unità navale, deve registrare tramite apposita app e prima dell'immersione, i dati relativi al giorno, identificativo dell'unità e sito previsto per l'immersione, completando l'elenco seguente al termine della giornata:
  - a) il numero dei partecipanti;
  - b) l'orario;
  - c) profondità massima raggiunta;
  - d) avvistamenti di rilievo (specie protette, rare o poco comuni);
  - e) anomalie nel paesaggio subacqueo (sbiancamento coralli, mucillagini, etc);
  - f) presenza di rifiuti ingombranti o reti fantasma.
6. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13 comma 13, del REO ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione e delle associazioni subacquee richiedenti devono:
  - a. attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
  - b. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
  - c. essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
  - d. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
  - e. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
  - f. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 14 – "Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria";
7. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 15, del REO, i siti dove è possibile svolgere l'attività di visite guidate subacquee sono di seguito elencati:

ID	Denominazione del punto	Latitudine N	Longitudine E	Zona
1	Capo di Sorrento	40,634417	14,351050	C
2	Marina di Puolo	40,627583	14,347100	C
3	Capo di Puolo-parete Est	40,627290	14,341233	C
4	Vervece	40,618900	14,324983	A
5	Punta Baccoli	40,587167	14,320817	C
6	Baia e Grotta di Mitigliano	40,586750	14,323683	C
7	Punta Falcone	40,579933	14,321750	B
8	Fossa Papa	40,574333	14,323950	B
9	Punta Campanella	40,569167	14,325433	B
10	Scoglio Penna	40,569633	14,339650	B
11	Parete di Montalto	40,575067	14,345850	B
12	Scoglio Scruopolo	40,586150	14,368300	B
13	Grotta dello zaffiro	40,588300	14,372617	B
14	Scoglio/Grotta dell'Isca	40,587133	14,375950	B
15	Punta Sant' Elia	40,600100	14,408633	B
16	Scoglio Vetara	40,583850	14,395983	A


17	Secchetella di Vetara	40,583250	14,415350	A
18	Li Galli	40,580583	14,436733	B

8. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 15, del REO, l'Ente rilascia un numero massimo di 10 (dieci) autorizzazioni per l'attività di visite guidate subacquee, di cui 7 (sette) a centri di immersione e 3 (tre) ad associazioni subacquee, stabilendo il termine ultimo utile per la presentazione delle istanze al 15 aprile 2025, riservandosi la possibilità di assegnare eventuali posti vacanti indifferentemente ai centri di immersione o alle associazioni subacquee richiedenti.
9. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 15, del REO, i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee sono riportati nella seguente tabella e rappresentati nelle figure di seguito

ID	Denominazione del punto	Latitudine N	Longitudine E	Zona
1	Vervece	40,618983	14,325283	A
2	Vetara (secca a ponente dell'isola dei galli)	40,583250	14,415350	A
3	Punta Campanella	40,569367	14,325867	B
4	Baia di Ieranto 1	40,573872	14,339080	B
5	Scoglio Penna	40,569883	14,339683	B
6	Scoglio Isca	40,588183	14,374933	B



Punti attrezzati ormeggio destinato alle attività subacquee zona A, Vervece (1), Vetara (2)



Punti attrezzati ormeggio destinato alle attività subacquee zona B, Punta Campanella (3), Baia di Ieranto 1 (4), Scoglio Penna (5), Scoglio Isca (6)

## Articolo 6 – Disciplina della navigazione da diporto




1. Nell'area marina protetta la navigazione è consentita ad una distanza dalla costa non inferiore a 200 metri dalle spiagge ed a 100 metri dalle coste a picco, a velocità non superiore a 5 nodi entro 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa e, comunque, mantenendo un assetto dislocante, nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2025, dall'Ordinanza n. 012 del 19/03/2024, dalla Ordinanza di Polizia Marittima n. 116 del 19/10/2023 emesse dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e del Decreto n. 133 del 17 settembre 2024 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 1, del REO, nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico, l'utilizzo di mezzi nautici con "hydrofoil" e di tutti gli sport acquatici simili.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 3, del REO, la sospensione del divieto di cui al comma 2 del REO, è riferita a una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale della Madonnina del Vervecce.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, del REO, nelle zone B e C, incluso il tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle, è consentita la libera navigazione alle unità da diporto se dotate di propulsione esclusivamente a remi, a pedali, a vela ed elettrica. Per le unità a propulsione a vela ed elettrica la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili e, comunque, nel rispetto delle ordinanze in materia di sicurezza emesse dalle autorità competenti. Inoltre, la velocità non deve essere superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa e, comunque, in assetto dislocante.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 5, del REO, nelle zone B, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle, è consentita la navigazione a motore ai natanti da diporto a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa e, comunque, in assetto dislocante.
6. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 5, del REO, nelle zone B è consentita la navigazione delle imbarcazioni da diporto esclusivamente per raggiungere i campi ormeggi dove sono presenti boe destinate a tali unità. La navigazione per raggiungere o lasciare il campo ormeggi presente nelle zone B dovrà avvenire con una rotta che consenta di percorrere il tratto più breve all'interno delle dell'Area Marina Protetta necessario per raggiungere il punto di ormeggio ad una velocità massima di 5 (cinque) nodi.
7. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 6, del REO, nelle zone C è consentita la navigazione a motore a natanti, imbarcazioni e navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78 a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla e, comunque, in assetto dislocante.
8. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 7 del REO, è consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto, condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbide delle fiancate, solo nei casi in cui tali tratti di costa non siano interessati dal pericolo di caduta massi, così come previsto dalle relative ordinanze comunali, tempo per tempo vigenti.

## Articolo 8 – Disciplina dell'attività di Ormeggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 comma 2, del REO, Nella zona A è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione e delle associazioni subacquee autorizzati dall'Ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, in prossimità dell'isolotto di Vetara, in prossimità della secca a Ponente dell'isola de Li Galli ed in prossimità dello scoglio del Vervecce.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 comma 3, del REO, nelle zone B è consentito a natanti, e imbarcazioni, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio nei siti individuati ed opportunamente attrezzati;
3. Nelle zone B e C è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio nei siti individuati ed opportunamente attrezzati delle unità che effettuano attività di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate in possesso della prescritta autorizzazione;
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 comma 3, del REO, le aree adibite a campi ormeggio sono di seguito riportate:
  - a. Campo boe "Mortelle":
    - a.1. L'ormeggio è consentito previo pagamento tramite App e Pos di un corrispettivo come dettagliato all'art. 14.
    - a.2. Non è consentita la prenotazione.
    - a.3. La tipologia di ormeggio è alla ruota.



Rappresentazione del campo boe Mortelle composto da n. 35 boe

ID	Denominazione	Latitudine N	Longitudine E	Tipologia di unità navali	Zona
1	Mor_1	40,578667	14,347783	natanti fino a 10mt	B
2	Mor_2	40,578400	14,347483	natanti fino a 10mt	B
3	Mor_3	40,578083	14,347250	natanti fino a 10mt	B
4	Mor_4	40,577750	14,347050	natanti fino a 10mt	B
5	Mor_5	40,577417	14,346850	natanti fino a 10mt	B
6	Mor_6	40,577100	14,346667	natanti fino a 10mt	B
7	Mor_7	40,576800	14,346494	natanti fino a 10mt	B
8	Mor_8	40,576533	14,346342	natanti fino a 10mt	B
9	Mor_9	40,576292	14,346146	natanti fino a 10mt	B
10	Mor_10	40,576019	14,346035	natanti fino a 10mt	B
11	Mor_11	40,575745	14,345957	natanti fino a 10mt	B
12	Mor_12	40,578176	14,347825	natanti fino a 10mt	B
13	Mor_13	40,578433	14,348083	natanti fino a 10mt	B
14	Mor_14	40,578217	14,348267	natanti fino a 10mt	B
15	Mor_15	40,577917	14,348050	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
16	Mor_16	40,577675	14,347681	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
17	Mor_17	40,577338	14,347505	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
18	Mor_18	40,577037	14,347239	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
19	Mor_19	40,576695	14,347106	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
20	Mor_20	40,576357	14,346922	natanti fino a 10mt	B
21	Mor_21	40,576131	14,346754	natanti fino a 10mt	B
22	Mor_22	40,575864	14,346507	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
23	Mor_23	40,576579	14,347603	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
24	Mor_24	40,576903	14,347804	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
25	Mor_25	40,577300	14,348067	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B

26	Mor_26	40,577633	14,348283	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
27	Mor_27	40,577917	14,348567	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
28	Mor_28	40,577367	14,349000	imbarcazioni dai 15 ai 24mt	B
29	Mor_29	40,576867	14,348683	imbarcazioni dai 15 ai 24mt	B
30	Mor_30	40,576400	14,348400	imbarcazioni dai 15 ai 24mt	B
31	Mor_31	40,575900	14,348000	imbarcazioni dai 15 ai 24mt	B
32	Mor_32	40,575583	14,347683	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
33	Mor_33	40,575583	14,347283	natanti fino a 10m	B
34	Mor_34	40,575951	14,347166	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B
35	Mor_35	40,576265	14,347409	imbarcazioni dai 10 ai 15 mt	B

Tabella con la denominazione dei punti di ormeggio, le coordinate, la tipologia di unità che può essere ormeggiata ad ogni boa e la zonazione in cui ricade il campo ormeggi

b. Campo boe “Isca Crapolla”:

- b.1. L’ormeggio è consentito previo pagamento tramite App e Pos di un corrispettivo come dettagliato all’art. 14.
- b.2. Non è consentita la prenotazione.
- b.3. La tipologia di ormeggio è alla ruota.



Rappresentazione del campo boe Isca Crapolla composto da n. 14 boe

ID	Denominazione	Latitudine N	Longitudine E	Tipologia di unità navali	Zona
1	CRAP_01	40,589465	14,378271	natanti fino a 10mt	B
2	CRAP_02	40,589570	14,377802	natanti fino a 10mt	B
3	CRAP_03	40,589642	14,377314	natanti fino a 10mt	B
4	CRAP_04	40,589922	14,376969	natanti fino a 10mt	B
5	CRAP_05	40,590325	14,377083	natanti fino a 10mt	B
6	CRAP_06	40,590634	14,377365	natanti fino a 10mt	B
7	CRAP_07	40,590731	14,377829	natanti fino a 10mt	B
8	CRAP_08	40,590787	14,378290	natanti fino a 10mt	B
9	CRAP_09	40,590840	14,378790	natanti fino a 10mt	B
10	CRAP_10	40,590933	14,379243	natanti fino a 10mt	B
11	CRAP_11	40,591003	14,379728	natanti fino a 10mt	B

12	CRAP_12	40,591082	14,380185	natanti fino a 10mt	B
13	CRAP_13	40,590480	14,378617	natanti fino a 10mt	B
14	CRAP_14	40,590559	14,379146	natanti fino a 10mt	B

Tabella con la denominazione dei punti di ormeggio, le coordinate, la tipologia di unità che può essere ormeggiata ad ogni boa e la zonazione in cui ricade il campo ormeggi

c. Gavitelli singoli Baia di Ieranto:

- c.1. L'ormeggio è consentito previo pagamento tramite App di un corrispettivo come dettagliato all'art. 14.
- c.2. È obbligatorio effettuare la prenotazione.
- c.3. La tipologia di ormeggio è alla ruota.
- c.4. I gavitelli sono riservati in via esclusiva alle unità di ditte aventi sede legale in uno dei comuni del consorzio di gestione dell'AMP, incluso Meta, destinate al noleggio da diporto, al trasporto passeggeri e visite guidate e al pescaturismo.
- c.5. Il gavitello denominato "Baia di Ieranto 1" è prenotabile anche dalle unità per le visite guidate subacquee dei centri di immersione e delle associazioni subacquee autorizzati.
- c.6. Ciascuna società potrà richiedere l'autorizzazione per l'ormeggio alla Baia di Ieranto per una sola unità navale e l'ormeggio è vincolato ad un massimo di due ore di sosta.
- c.7. L'ormeggio è consentito esclusivamente alle unità aventi l.f.t. non superiore a 15 metri;
- c.8. Le unità aventi l.f.t. superiori a 10 e inferiori a 15 metri possono ormeggiare esclusivamente alla boa n. 3.



Rappresentazione dei tre gavitelli singoli presenti nella Baia di Ieranto

ID	Denominazione del punto	Latitudine N	Longitudine E	Tipologia di unità navali	Zona
1	Baia di Ieranto 1	40,573872	14,339080	lunghezza max 10m	B
2	Baia di Ieranto 2	40,574737	14,338671	lunghezza max 10m	B
3	Baia di Ieranto 3	40,575574	14,339268	lunghezza max 15m	B

Tabella con la denominazione dei punti di ormeggio, le coordinate, la tipologia di unità che può essere ormeggiata ad ogni boa e la zonazione in cui ricade il campo ormeggi

5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 7, lettera b, del REO non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello;




6. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 7, lettera c, del REO non è consentita la balneazione se non con motore dell'unità spento e in assenza assoluta di manovre di altre unità e nel raggio di roteazione dal punto di ormeggio;
7. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 7 lettera d) del REO, l'ormeggio deve essere effettuato ad un gavitello libero ed è vincolato alla disponibilità del gavitello al momento dell'arrivo, fatta eccezione per le modalità previste nella Baia di Ieranto, di cui al precedente comma 1, lettera c.
8. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 comma 7, del REO, ai fini della sicurezza l'ormeggio sui campi boe è consentito esclusivamente in condizioni meteo marine favorevoli;
9. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 7, del REO si dispone che:
  - a. È consentito l'uso del motore solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio, fatto salvo per ragioni di sicurezza;
  - b. Per motivi di sicurezza i comandanti delle unità sono tenuti ad ormeggiare esclusivamente sui gavitelli destinati alla tipologia del proprio mezzo nautico, così come identificabili su apposita app, in dettaglio:
    - b.1. i natanti, nel caso fossero occupati quelli destinati alle unità con lunghezza massima di 10 metri, potranno ormeggiare su qualsiasi gavitello libero;
    - b.2. le imbarcazioni aventi lunghezza massima di 15 metri potranno ormeggiare sui gavitelli destinati ai mezzi nautici con lunghezza fino a 15 metri e 24 metri;
    - b.3. le imbarcazioni aventi lunghezza massima di 24 metri potranno ormeggiare sui gavitelli destinati ai mezzi nautici con lunghezza fino a 24 metri;
  - c. È consentito l'ormeggio diurno con relativa tariffa nella fascia oraria dalle 8:00 alle 20:00;
  - d. È consentito l'ormeggio di una sola unità al singolo gavitello, nello specifico non sono permessi ormeggi di fiancata/murata ed ormeggi di poppa alle unità già in loco; in ogni caso, è tollerato l'ormeggio del tender di proprietà dell'unità ormeggiata, sollevando l'Ente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose;
  - e. Non è consentito l'ormeggio impiegando più di un gavitello;
  - f. Non è consentita la sosta di unità navali non presidiate da personale abilitato alla condotta e pronto alla manovra;
  - g. All'interno dei campi boe è possibile richiedere il servizio di assistenza per le manovre di ormeggio ai gavitelli, tramite VHF o tramite telefono; mentre in caso di sinistro o evento straordinario, i comandanti delle unità interessate o presenti nell'area hanno l'obbligo di contattare il personale del Consorzio di Gestione tramite VHF o tramite telefono ed eventualmente richiedere l'assistenza delle autorità marittime per gli accertamenti di rito;
  - h. Nel caso di danneggiamenti provocati alle strutture dei punti di ormeggi (gavitelli e/o linee di ormeggio), anche in conseguenza delle sole manovre d'ormeggio\disormeggio, il responsabile del danneggiamento, dovrà provvedere a contattare il personale del Consorzio di Gestione tramite VHF o tramite telefono e risarcire i danni.
10. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 10 del REO, ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
  - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
  - b) alla durata della sosta;
  - c) alla tipologia dell'unità;
  - d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
  - e) residenza in uno dei comuni del parco incluso il comune di Meta.
11. Sono escluse dall'osservanza del presente articolo, i mezzi nautici di proprietà o uso dell'Ente gestore limitatamente alle esigenze di servizio.

## Articolo 9 Disciplina delle attività di ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, comma 2 del REO,  
Nella zona C è consentito l'ancoraggio, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, a natanti e imbarcazioni esclusivamente all'interno degli specchi acquee individuati e delimitati con provvedimento dall'ente gestore, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai fini della tutela delle biocenosi sensibili
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, comma 2, nel rispetto delle biocenosi di pregio, sono state individuate le aree di ancoraggio per natanti ed imbarcazioni, ciascuna delimitata dalla congiungente i punti di seguito individuati con coordinate geografiche WGS84:

### a. Marina di Puolo e Cala di Puolo




Rappresentazione delle aree di ancoraggio in località Marina di Puolo

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Puolo 1	P1	40,632680	14,346753
	P2	40,630831	14,347939
	P3	40,630439	14,345385
Puolo 2	P4	40,629403	14,344975
	P5	40,628692	14,341004
	P6	40,627809	14,342038
	P7	40,628044	14,344448

Coordinate dei vertici delle aree di ancoraggio in località Marina di Puolo

b. Marciano




Rappresentazione delle aree di ancoraggio in località Marciano

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Marciano 3	L1	40,601306	14,328211
	L2	40,603195	14,326963
	L3	40,598077	14,324516
	L4	40,598474	14,327016
Marciano 4	G1	40,595692	14,324689
	G2	40,595360	14,326218
	G3	40,593294	14,325339
	G4	40,593640	14,323636

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Marciano

c. Mitigliano




Rappresentazione dell'area di ancoraggio in località Mitigliano

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Mitigliano 5	M1	40,585893	14,323960
	M2	40,584952	14,324028
	M3	40,584056	14,320589
	M4	40,585998	14,320453

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Mitigliano

d. Marina del Cantone – Recommone




Rappresentazione dell'area di ancoraggio in località Marina del Cantone e Recommone

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Marina del Cantone 6	N1	40,576020	14,351590
	N2	40,577596	14,350377
	N3	40,581548	14,362602
	N4	40,585463	14,368681
	N5	40,582687	14,370589

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Marina del Cantone e Recommone

f. Scaricatoio-Punta Germano



Rappresentazione dell'area di ancoraggio in località Scaricatoio-Punta Germano

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Scaricatoio- Germano 7	T1	40,607000	14,434000
	T2	40,610000	14,433000
	T3	40,610000	14,436000
	T4	40,612000	14,439000
	T5	40,614000	14,441000
	T6	40,616000	14,451000

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Scaricatoio-Punta Germano

**Articolo 10 – Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 3, nelle zone C la navigazione è consentita ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite a visite guidate non in possesso della prevista autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente per permettere a tali unità di raggiungere o lasciare i punti di attracco o di ormeggio regolarmente riconosciuti e disciplinati dalle norme vigenti. Le manovre in entrata e in uscita devono essere effettuate percorrendo la distanza più breve del tratto di mare all'interno dell'Area Marina Protetta e ad una velocità non superiore a 5 nodi.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 4, l'accesso alle grotte è consentito nel rispetto delle ordinanze emanate dagli organi competenti per la sicurezza della navigazione e per l'incolumità pubblica.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 10 lettera a) del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le:



- a) unità dotate di dispositivo AIS (Automatic Identification System) regolarmente funzionante in modalità di trasmissione attiva e di codice MMSI;
  - b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento;
  - c) unità dotate di motore conforme alla direttiva 2013/53/UE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, a 2 tempi ad iniezione diretta o entro bordo alimentato a biodiesel);
  - d) unità munite di registri di scarico dei liquami di scolo e delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi e acque nere a centri di smaltimento autorizzati;
  - e) le imprese o ditte con personale in possesso dell'attestato di partecipazione al corso sulle peculiarità naturalistiche ed ambientali della AMP Punta Campanella;
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 13 del REO, tenuto conto delle rilevanti esigenze socio-economiche del territorio e del forte incremento del turismo nautico registrato negli ultimi anni, l'Ente gestore, tramite il rilascio delle apposite autorizzazioni, effettuerà nel corrente anno un censimento delle unità navali che effettuano attività di trasporto passeggeri e visite guidate al fine di meglio contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale previste dal provvedimento istitutivo dell'Area Marina Protetta e determinare il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare ai soggetti richiedenti.
  4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 12, le informazioni relativi ai servizi prestati, devono essere forniti tramite apposita App, indicando prima della partenza: data e orario dell'inizio del servizio, identificativo dell'unità e numero di fruitori del servizio.
  5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 14, per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate, le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
  6. Sono escluse dall'osservanza del presente articolo, i mezzi nautici di proprietà o uso dell'Ente gestore limitatamente alle esigenze di servizio

### **Articolo 11 – Disciplina dell'attività di Pesca professionale, piccola pesca costiera**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, comma 3, del REO, non è consentita la pesca di Cicala (*Scyllarus arctus*) e di Magnosa (*Scyllarides latus*).
2. Il comma 5 dell'art. 18 del REO è soppresso.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, comma 6, del REO, in relazione al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ai pescatori alle imprese e cooperative di pesca, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'anno 2025 è di 68(sessantotto), afferenti alle marinerie nel territorio di pertinenza e residenti nei comuni del Consorzio e nel comune di Meta.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, del REO, ai fini del monitoraggio dell'attività di pesca professionale/piccola pesca costiera, allo scopo di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, gli operatori incaricati dall'Ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato, da raccogliere anche al termine della pescata presso il molo di sbarco. Inoltre, l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti l'autorizzazione, da restituire al termine del periodo di validità della stessa debitamente compilati.

### **Articolo 12 – Disciplina dell'attività di pesca sportiva**

1. Ad integrazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 20 del REO la pesca subacquea in apnea e con autorespiratori non è consentita nell'area marina protetta
2. Ad integrazione di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 20 del REO, nell'area marina protetta non sono consentite attività agonistiche di gare di pesca



3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 20 del REO, oltre alle specie già previste dal REO, non è consentita la pesca sportiva anche delle specie:
  - a) Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
  - b) Nacchera (*Pinna nobilis*);
  - c) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
  - d) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
  - e) Astice (*Homarus gammarus*);
  - f) Cicala (*Scyllarus arctus*);
  - g) Patella (*Patella ferruginea*);
4. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20, comma 4 lettera a), del REO sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per mezzo nautico e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20, comma 9, del REO i soggetti richiedenti il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, devono:
  - a) indicare sull'apposita App, prima della partenza, anche ai fini del controllo, i seguenti dati: data, area/e di pesca previsti e tipo/i di attrezzo/i. Al termine della giornata si devono completare i dati inseriti con i seguenti: specie pescate, chili totali;
  - b) allegare alla richiesta di autorizzazione la "Comunicazione di esercizio all'attività di pesca sportiva in mare" prevista dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).
6. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20 del REO, comma 10, il numero massimo di autorizzazione rilasciabili per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva è di 230 (duecentotrenta).

### Articolo 13 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2025.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area Marina Protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
3. La richiesta di autorizzazione va trasmessa all'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
  - a) posta elettronica: - [amppuntacampanella@pec.it](mailto:amppuntacampanella@pec.it)
  - b) presso gli uffici dell'AMP in via Roma, 31- 80061 Massa Lubrense Na
  - c) [info@puntacampanella.org](mailto:info@puntacampanella.org)
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26, comma 11, i pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
  - a. tramite apposita App;
  - b. Con versamento tramite conto corrente postale o conto bancario.
  - c. tramite pagamento elettronico POS, qualora attivato dall'Ente gestore.

### Articolo 14 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26, comma 2, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria sono di seguito riportati:

TABELLA CORRISPETTIVI					
		GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE	ANNUALE
Video, riprese e servizi fotografici, subacquee		€ 100,00	€ 200,00	€ 400,00	N.P.
Attività di ricerca scientifica		€ 20,00	€ 200,00	€ 600,00	€ 5.000,00
Immersioni subacquee individuali (zone B e C)		€ 30,00	N.P.	N.P.	N.P.
Centri immersioni	max 7 centri	N.P.	N.P.	N.P.	€ 500,00
	max 20 pp (C)	€ 100,00	N.P.	N.P.	N.P.
	max 10 pp (B)	€ 100,00	N.P.	N.P.	N.P.



Visite guidate subacquee Zona B e C	Associazioni subacquee	max 3 associazioni	N.P.	N.P.	N.P.	€ 300,00
		max 20 pp	€ 100,00	N.P.	N.P.	N.P.
		max 10 pp	€ 100,00	N.P.	N.P.	N.P.
Visite guidate subacquee Zona A	Per centri immersione e associazioni subacquee autorizzati nelle zone B e C prima fase autorizzativa € 30, fasi successive € 50.					
<b>Pesca professionale e Pescaturismo</b>			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Pesca sportiva da terra zona C	residenti		N.P.	N.P.	€ 5	€ 30
	non residenti		N.P.	N.P.	€ 10	€ 60
	over 65 anni		N.P.	N.P.	N.P.	€ 15
Pesca sportiva con barca zona C	residenti		N.P.	N.P.	€ 10	€ 100
	non residenti		N.P.	N.P.	€ 20	€ 200
	over 65 anni		N.P.	N.P.	€ 10	€ 50
	residenti dal 1/07 al 30/09		N.P.	N.P.	€ 20	N.P.
	Non residenti 1/07 al 30/09		N.P.	€ 20	€ 40	N.P.
Autorizzazione attività trasporto passeggeri e visite guidate zone B e C	Unità Lft fino a 10 mt residenti		N.P.	N.P.	N.P.	€ 300
	Unità Lft fino a 10 mt non residenti		N.P.	N.P.	N.P.	€ 500
Per ditte proprietarie di più unità € 10 per ogni unità di lft fino a 10 mt oltre la prima						
Autorizzazione attività trasporto passeggeri e visite guidate zone B e C	Unità Lft da 10 mt a 15 mt residenti		N.P.	N.P.	N.P.	€ 500
	Unità Lft da 10 mt a 15 mt non residenti		N.P.	N.P.	N.P.	€ 700
Per ditte proprietarie di più unità € 20 per ogni unità di lft da 10 mt. a 15 mt oltre la prima						
Autorizzazione attività trasporto passeggeri e visite guidate zone B e C	Unità Lft da 15 mt a 24 mt residenti		N.P.	N.P.	N.P.	€ 700
	Unità Lft da 15 mt a 24 mt non residenti		N.P.	N.P.	N.P.	€ 900
Per ditte proprietarie di più unità € 30 per ogni unità di lft da 15 mt. a 24 mt oltre la prima						
Per le ditte proprietarie di unità fino a 10 mt., da 10 a 15mt, da 15 mt a 24 mt, il corrispettivo è riferito all'unità di maggiore lunghezza						



<b>TABELLA CORRISPETTIVI ORMEGGI</b>					
			<b>ORARIO</b>	<b>MENSILE</b>	<b>TRIMESTRALE</b>
<b>Ormeggio unità diporto</b>	<b>Residenti</b>	Natanti feriali	€ 5	N.P.	N.P.
		Natanti festivi	€ 7	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni fino a 15 mt feriali	€ 8	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni fino a 15 mt festivi	€ 10	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni da 15 mt a 24 mt feriali	€ 15	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni da 15 mt a 24 mt festivi	€ 20	N.P.	N.P.
	<b>Non residenti</b>	Natanti feriali	€ 7	N.P.	N.P.
		Natanti festivi	€ 10	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni fino a 15 mt feriali	€ 12	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni fino a 15 mt festivi	€ 15	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni da 15 mt a 24 mt feriali	€ 20	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni da 15 mt a 24 mt festivi	€ 30	N.P.	N.P.
<b>Solo ditte residenti Ormeggio Baia di Ieranto per unità da trasporto passeggeri, visite guidate, appoggio immersioni subacquee e pescaturismo</b>		Unità fino a 10 mt	€ 20	€ 200	€ 700
		Unità fino a 15 mt	€ 30	€ 300	€ 1.100
L'abbonamento trimestrale o mensile consente l'ormeggio alle tre boe per un solo giorno a settimana (sempre lo stesso) indicato al momento della prenotazione per un massimo di n. 2 ore consecutive al giorno					
<b>EDUCAZIONE AMBIENTALE (FORMAZIONE-TREKKING)</b>					
<b>2 -10 ANNI</b>		<b>11-17 ANNI</b>		<b>OLTRE 18 ANNI</b>	
INCONTRO DI FORMAZIONE CON MINIMO 10 PERSONE		INCONTRO DI FORMAZIONE CON MINIMO 10 PERSONE		INCONTRO DI FORMAZIONE CON MINIMO 10 PERSONE	
3,00		3,50		4,00	
LABORATORIO CON MINIMO 10 PERSONE		LABORATORIO CON MINIMO 10 PERSONE		LABORATORIO CON MINIMO 10 PERSONE	
3,00		4,00		5,00	
TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE		TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE		TREKKING CON MINIMO 15 PERSONE	
4,00		5,00		5,00	
<b>CENTRO VISITE</b>					
<b>2-10 ANNI</b>		<b>11-17 ANNI</b>		<b>OLTRE 18 ANNI</b>	
3,00		6,00		6,00	
SCUOLE		GRUPPI			
€ 3,00		€ 5,00			
1 GRATUITA' OGNI 20 P.		GRATUITA'OGNI 20 P.			

### **Nota bene**

\*In relazione alle autorizzazioni alla navigazione per singola unità adibita al traffico per trasporto passeggeri e visite guidate, a scomputo degli importi riportati nella relativa tabella per la definizione dell'importo finale del corrispettivo dovuto è possibile sottrarre:

- € 45,00 per le unità a propulsione elettrica
- € 21,00 per le unità a propulsione ibrida
- € 5,00 per ogni unità di personale in possesso dell'attestato di partecipazione al corso sulle peculiarità naturalistiche ed ambientali della AMP Punta Campanella
- € 5,00 per ogni unità di personale in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di "Dolphin watching".



## Articolo 15 – Sanzioni

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30, del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art.30, comma 1, del REO, è determinata dal soggetto gestore entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n.394, riportate nella tabella che segue:

TABELLA DELLE SANZIONI

<u>TABELLE DI INFRAZIONE E NORMA VIOLATA (REO)</u>	SANZIONE
<b>PESCA</b>	
pesca professionale senza autorizzazione e in violazione dell'Art. 18	da € 300,00 a € 1.031,91
pescaturismo senza autorizzazione e in violazione dell'Art. 19	da € 300,00 a € 1.031,91
pesca sportiva senza autorizzazione e in violazione dell'Art. 20 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
Omessa compilazione del libretto delle catture (App) previsto per la pesca sportiva in violazione dell'Art. 20 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
<b>NAVIGAZIONE</b>	
Navigazione a motore delle unità adibite a trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C della AMP senza autorizzazione in violazione dell'Art. 17 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
Navigazione a motore delle unità adibite a trasporto passeggeri e visite guidate a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre i 300 m dalla costa, o in assetto non dislocante, in violazione dell'Art. 17 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
Utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, pratica dello sci nautico e sport acquatici similari dell'Art. 14 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B dei natanti da diporto a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre i 300 m dalla costa, o in assetto non dislocante, in violazione dell'Art. 14 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona C di natanti e imbarcazioni, nonché navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della Marpol 73/78, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre i 300 m dalla costa, o in assetto non dislocante, in violazione dell'Art. 14 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B di natanti, di imbarcazioni non autorizzati e navi da diporto nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella e Punta Penna (Baia di Ieranto) in violazione dell'Art. 14 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B delle unità adibite trasporto passeggeri e visite guidate non autorizzate nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella e Punta Penna (Baia di Ieranto) in violazione dell'Art. 17 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
<b>ANCORAGGIO E ORMEGGIO</b>	
ormeggio in violazione dell'Art. 15 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
ancoraggio nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell'Art. 16 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
Mancata corresponsione della prevista tariffa per l'ormeggio ai campi boa in violazione dell'art. 15 e 17 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
<b>ATTIVITÀ' SUBACQUEE</b>	
Visite guidate subacquee in violazione dell'Art. 13 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91



Immersioni subacquee in violazione dell'Art. 12 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
<u>DISTURBO DELL'AMBIENTE MARINO</u>	
riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro in violazione dell'Art. 10 e ss mm e ii	da € 150,00 a € 1.031,91

### **Articolo 16 – Sospensione o revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione, viene rilasciata a richiesta di parte, resta in vigore fino a nuove disposizioni emanate dall'Ente gestore, essa potrà essere limitata o modificata in ogni tempo dall'Ente gestore.
2. L'Ente gestore in qualsiasi momento potrà revocare le autorizzazioni per manifestate esigenze di tutela e salvaguardia ambientale, oppure applicare una temporanea sospensione.
  - a) prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni solari e consecutivi;
  - b) seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni solari e consecutivi;
  - c) terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi;
  - d) quarta infrazione: sospensione autorizzazione per sessanta giorni solari e consecutivi, e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
  - e) ogni successiva infrazione: aggiunta di ulteriori trenta giorni per ogni infrazione commessa, oltre a quanto stabilito alla quarta infrazione, e valutazione eventuale di revoca dell'autorizzazione e diniego per l'anno successivo.
3. In caso di accertamento di utilizzo improprio dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione è revocata per l'anno in corso e non sarà rilasciata autorizzazione per l'anno solare successivo.

## Accordo di collaborazione tecnico-scientifica

### TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del "Centro Nazionale Laboratori" - CRA C08, Dott.ssa Chiara Maggi,

### E

#### PREMESSO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

- [inserire i riferimenti normativi del soggetto con il quale si intende attivare la convenzione, Es. legge istitutiva, statuto, regolamento, etc. ]; \*DIPARTIMENTO ha formattato: Non Evidenziato
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( oggi ANAC ) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- ISPRA è Partner del Progetto Interreg Euro-MED ARTEMIS "*Accelerating the Restoration of Seagrass Meadows in the Mediterranean area through innovative ecosystem-service based solutions*" (Euro-MED0200867);
- il progetto ARTEMIS da un lato promuove la conservazione e il recupero di *Posidonia oceanica* nel Mediterraneo dall'altro valuta e valorizza i servizi ecosistemici (SE) da questa offerti in termini di assorbimento di carbonio e sostegno alla biodiversità marina al fine di evidenziare l'importanza delle praterie di *P. oceanica* per il benessere umano e l'economia sostenibile;

- il progetto ARTEMIS è coordinato da *Plan Bleu for the environment and development in the Mediterranean* (FR) e include 8 partner tra istituti di ricerca, enti locali e imprese private, sia italiani sia europei;
- nel progetto ARTEMIS, ISPRA, in collaborazione con il consorzio di progetto, prevede di implementare e promuovere attività finalizzate ad accelerare il ripristino delle praterie di fanerogame nell'area Euro-MED, integrando i valori sociali e monetari dei servizi ecosistemici (SE) forniti dalle fanerogame in protocolli di ripristino tecnici (allo stato dell'arte), e valori sociali e monetari dei servizi ecosistemici delle praterie di fanerogame in protocolli tecnici (protocolli di ripristino all'avanguardia), finanziari (schemi di pagamento per i servizi ecosistemici – PES), primi nel loro genere e nelle politiche e negli investimenti pubblici e privati pertinenti;
- il progetto ARTEMIS prevede che l'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino partecipi al progetto come Partner Associato a ISPRA;
- il ruolo del Partner Associato “Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino” è essenziale per raggiungere le finalità del progetto, sia a scala Mediterranea sia a scala locale, in quanto è una realtà protetta situata tra il golfo di Napoli e il golfo di Salerno, coprendo un'area marina di 1.539 Km<sup>2</sup> e servendo una popolazione totale di 77.821 persone;
- in particolare, il Partner Associato “Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino” parteciperà attivamente agli incontri e agli eventi del progetto, compreso il programma transnazionale di apprendimento tra pari di ARTEMIS, per condividere la propria esperienza e imparare dagli altri partner del progetto e dagli ulteriori stakeholder individuati;
- l'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino sarà impegnata come partner associato fino alla fine delle attività del progetto, sostenendone le azioni e agendo come utente finale degli *output* e dei risultati che derivano dal lavoro svolto da ISPRA e dal progetto;
- nel progetto ARTEMIS, ISPRA prevede di avvalersi delle competenze tecniche e gestionali del territorio dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino, della conoscenza del territorio amministrato e della rete di Stakeholder coinvolti direttamente e indirettamente nelle diverse azioni di protezione e gestione del territorio dell'AMP; le predette attività di ricerca scientifica e di collaborazione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità e uso sostenibile delle risorse;

- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

• l'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino ha approvato la stipula del presente accordo nella seduta del .....

Formattato: Rientro: Sinistro: -1,63 cm, Nessun elenco puntato o numerato

ha formattato: Non Evidenziato

ha formattato: Evidenziato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è il rapporto di collaborazione tra ISPRA e Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino, finalizzato a fornire il supporto tecnico scientifico necessario per le finalità di cui al progetto ARTEMIS del programma Interreg Euro-MED, Missione 2. “*Protecting, restoring and valorizing the natural environment and heritage*”, Priorità e obiettivo specifico 2. *Greener MED 2.7* “Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”, in coerenza con gli obiettivi unionali e nazionali di governance, competitività, tutela dell’ambiente e della biodiversità: Direttiva Habitat EU Biodiversity Strategy 2030 - The Nature Restoration Law, Agenda 2030, European Green Deal Strategy, EU Adaptation Strategy on climate change, Barcelona Convention - Mediterranean Action Plan, Ramsar Convention.

ART. 3

(Compiti delle Parti)

ISPRA condividerà con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino questionari, risultati preliminari e altri prodotti intermedi realizzati nell’ambito del progetto ARTEMIS, funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino contribuirà a fornire informazioni necessarie per integrare i valori sociali e monetari dei servizi ecosistemici (SE) forniti dalle praterie di fanerogame studiate, utili nel definire schemi di pagamento per i servizi ecosistemici (PES).

Al fine di sostenere le azioni di progetto, specifiche attività di informazione ambientale verranno concordate tra le parti e realizzate nel territorio dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino, allo scopo anche di aumentare la consapevolezza dell'importanza delle praterie di *Posidonia oceanica*, favorendo così le attività di gestione, protezione e conservazione di tale habitat prioritario, obiettivi generali di pubblico interesse delle Parti e della presente Convenzione. Entrambe le parti, Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino e ISPRA contribuiranno congiuntamente alla redazione dei prodotti per la divulgazione dei risultati ottenuti.

#### ART.4

(Modalità di esecuzione delle attività)

Le attività oggetto della presente convenzione forniranno al partenariato, alle Autorità regionali e locali e agli operatori del settore, informazioni utili sia per ottimizzare la pianificazione di attività di ripristino delle praterie di *P. oceanica* e il relativo monitoraggio, sia per la gestione e la protezione delle praterie stesse.

I risultati ottenuti costituiranno un contributo esclusivo per l'area Euro-MED per la costruzione di protocolli tecnici di ripristino dell'habitat fanerogame, integrando valori sociali e monetari dei servizi ecosistemici (SE) forniti dalle fanerogame e di protocolli finanziari per il pagamento per i servizi ecosistemici (PES).

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i Responsabili scientifici della convenzione, aggiornamenti nella pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma in oggetto.

#### ART. 5

(Spese)

1. Per le attività oggetto del presente Accordo l'ISPRA rimborserà all'AMP, a titolo di contributo per le spese effettivamente sostenute nel limite massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00), esclusivamente costi di missione di personale dell'AMP inerenti alla partecipazione alle attività del progetto Artemis, come previsto dal *Programme Manual Interreg Euro-MED 2021-2027, V2 – sezione B.i. c) Associated Partners* (pag. 18).

2. Tale costo è comprensivo delle spese e di ogni onere specificamente previsto dal presente Accordo ed è da ritenersi fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72.

## ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

L'ISPRA rimborserà la somma massima di € 5.000,00 in n. 2 tranches a partire dal 30 giugno 2025 e dal 31 maggio 2026.

Il rimborso avverrà, previa emissione di nota di debito, rendicontazione analitica delle spese sostenute e verifica della relazione tecnica entro 30 giorni dal ricevimento di detta nota di debito.

Le note di addebito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

ISPRA provvederà, ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della Legge n. 190 del 2014 (LS 2015), al pagamento delle note di debito emesse. L'erogazione dei rimborsi sarà subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva dell'AMP

Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le note di debito dovranno essere trasmesse in forma elettronica via PEC all'indirizzo .....

Le rendicontazioni sono corredate dalla documentazione amministrativo-contabile (una per ciascuna richiesta) nella quale verranno debitamente rappresentate e giustificate le spese sostenute, in particolare:

- a) i giustificativi di impegno, nello specifico, provvedimenti che originano la prestazione (ad esempio: comando di missione, ecc);
- b) i giustificativi della prestazione, nello specifico, documenti che descrivono i costi sostenuti per lo svolgimento della missione (ad esempio: fatture, ricevute, scontrini, ecc.);
- c) le quietanze/giustificativo di pagamento, nello specifico, documenti che attestano, in maniera inequivoca, l'avvenuto pagamento della prestazione (ad esempio: il mandato di pagamento con relativa liquidazione; la ricevuta bancaria del bonifico, ecc. con l'indicazione specifica al progetto Artemis);

## ART. 7

(Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo)

Il Responsabile di Convenzione per ISPRA è: Dr. Tiziano Bacci

I Referenti scientifici relativi al ripristino, monitoraggio e protezione delle praterie di *Posidonia oceanica* per ISPRA sono: Tiziano Bacci, Barbara La Porta

I Referenti scientifici relativi all'analisi dei servizi ecosistemici forniti delle praterie di *Posidonia oceanica* per ISPRA sono: Alessio Capriolo, Rosa Anna Mascolo

Il Responsabile di Convenzione per Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino è: .....

Il/i Referenti scientifici relativi a..... per Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino è: .....

#### ART. 8

(Durata e decorrenza dell'Accordo)

La presente Convenzione entrerà in vigore alla stipula della presente Convenzione e terminerà il 30.09.2026, salvo proroga.

#### ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

#### ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare,

nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'*European Data Protection Board* (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente accordo, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

#### ART. 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione e alle parti che l'hanno sottoscritta.

#### ART. 12

(Riservatezza)

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi ed i dati tecnici, dei quali le Parti verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

#### ART.13

(Utilizzo del logo)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Questo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino e dell'ISPRA per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti

e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino e dell'ISPRA.

#### ART. 14

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

#### ART. 15

(Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti del presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### ART.16

(Risoluzione eventuali controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

#### ART. 17

(Clausola generale)

Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non eventualmente previsto del presente Accordo le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

#### ART. 18

(Invalidità o inefficacia parziale del presente Accordo)

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.

Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

#### ART. 19

(Registrazione e spese)

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente accordo, sono a carico dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino, e verrà assolto in modalità virtuale con Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n 87826 del 10/11/2016.

#### ART. 20

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48. PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it, e Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino, in ....., ..... PEC: .....

ART. 21

(Norme finali)

Qualsiasi modifica al presente accordo non è valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato digitalmente dalle parti. Qualsiasi comunicazione s'intende efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, posta elettronica certificata, sempre che sia indirizzata ai seguenti recapiti:

- per l'ISPRA Segreteria del Centro Nazionale Laboratori, Direttore Dott.ssa Chiara Maggi, Via Vitaliano Brancati, 48, 00144, Roma, protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

- per l'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino, Segreteria Direttore .....

PEC:

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ISPRA

Per l'Area Marina Protetta di Punta Campanella – Parco Marino

.....

.....

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241*





Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE  
Dott. Lucio Cacace



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'AMP Punta Campanella dal 25.03.2025 dove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE  
Direttore ff Dott. Carmela Guidone

